



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA e GIARRUSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2013

Modifiche al codice penale in materia di concussione,
corruzione e abuso d’ufficio

ONOREVOLI SENATORI. – Il primo presidente della Corte di cassazione, in occasione di un convegno sulla corruzione, ha avuto modo di sottolineare che di fronte alla vastità di questo fenomeno il sistema penale è inidoneo a lottare, anche a causa di una forma frammentaria. In questo quadro, con la legge 6 novembre 2012, n. 190, sono state apportate, tra le altre cose, alcune modifiche al codice penale in materia di concussione e corruzione. A seguito del predetto intervento normativo, oltre ad alcune modeste innovazioni con riferimento alle sanzioni, il reato di concussione (articolo 317 del codice penale) è diventato riferibile al solo pubblico ufficiale (e non più anche all'incaricato di pubblico servizio). Inoltre non è più prevista la fattispecie per induzione, oggetto di un autonomo reato: la concussione è stata dunque ristretta alla sola fattispecie per costrizione. Il reato di cui all'articolo 318 – relativo alla cosiddetta corruzione impropria del pubblico ufficiale (corruzione per un atto d'ufficio), rubricato «corruzione per l'esercizio della funzione» – è stato riformulato in modo da rendere più evidenti i confini tra le diverse forme di corruzione: da una parte, la corruzione propria di cui all'articolo 319, che rimane ancorata alla prospettiva del compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio; dall'altra, l'accettazione o la promessa di una utilità indebita, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che prescinde dall'adozione o dall'omissione di atti inerenti al proprio ufficio. È stato aggiunto al codice il nuovo articolo 319-qua-

ter, con il delitto di «Induzione indebita a dare o promettere utilità» (cosiddetta concussione per induzione), che punisce sia il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che induce il privato a pagare (reclusione da tre a otto anni) sia il privato che dà o promette denaro o altra utilità (reclusione fino a tre anni). I limiti di tale intervento «riformatore» sono apparsi del tutto evidenti già in sede di discussione del disegno di legge che avrebbe poi originato la legge n. 190 del 2012, come attestano ampiamente i lavori preparatori. Appare quindi necessario, nelle more di un revisione complessiva di questi reati per accrescere l'efficacia e l'effettività, anche dissuasiva, delle relative sanzioni, apportare celermente alcune urgenti modifiche correttive. In particolare il presente disegno di legge, conformemente al consolidata giurisprudenza della Corte dei conti, reintroduce la figura dell'incaricato di pubblico servizio tra i soggetti attivi della concussione e riequilibra – generalmente aumentandoli, in linea con le indicazioni a suo tempo espresse nel parere del Consiglio superiore della magistratura – i minimi e massimi edittali per consentire al giudice una valutazione più obiettiva delle singole condotte senza incappare nelle aporie ed illogicità che la frammentazione dei delitti – operata con la legge n. 190 del 2012 – ha comportato. Ne derivano anche, conseguentemente, aumenti del tempo necessario a prescrivere. Diversamente la nuova figura della corruzione per induzione ha determinato una riduzione dei tempi di prescrizione, con gravi effetti sui processi in corso,

analogamente all'esclusione dell'incaricato di pubblico servizio dal novero dei soggetti attivi della concussione. Incidentalmente si nota come sia particolarmente incongruo il fatto che nel nostro ordinamento la prescrizione per i casi di corruzione e concussioni scatti dal momento in cui il fatto è commesso e non, come sarebbe invece oppor-

tuno, dal momento in cui il fatto è scoperto. Ma ciò attiene ad un più complessivo riordino delle norme che, nell'ottica della certezza della pena, ridefinisca un istituto che per molte ragioni è diventato scudo all'impunità. Se ne auspica, pertanto, un celere esame.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 317, dopo le parole: «pubblico ufficiale» sono inserite le seguenti: «o l'incaricato di un pubblico servizio»;

b) all'articolo 318 le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto anni»;

c) all'articolo 319 le parole: «da quattro a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dodici anni»;

d) all'articolo 319-ter, primo comma, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dodici anni»;

e) all'articolo 319-quater, al primo comma, le parole: «da tre a otto anni», sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dodici anni» e, al secondo comma, le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quattro anni»;

f) all'articolo 323, al primo comma, le parole: «da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni»;

g) al libro secondo, titolo II, capo III, dopo l'articolo 360 è aggiunto il seguente:

«Art. 360-bis. - *(Circostanza attenuante)*.
- La pena prevista per i delitti di cui agli articoli 318, 319, 319-bis e 319-ter è diminuita fino alla metà qualora l'autore del fatto fornisca indicazioni che consentono l'individuazione degli altri responsabili e il sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite».